

STATUTO

TITOLO PRIMO:

Denominazione - Scopi - Sede - Durata.

Articolo 1- DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione che assume la denominazione di "Collegio Nazionale dei Fisiologi Universitari".

Articolo 2 - SCOPI

L'associazione si propone, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte ed intraprendere azioni rivolte ad agevolare ogni attività nel campo delle discipline del raggruppamento disciplinare FISILOGIA (attualmente Settore Scientifico-Disciplinare 05/D1, ex BIO/09). Si propone di promuovere l'inserimento e l'adeguata collocazione dell'insegnamento della Fisiologia nei vari Corsi di Studio istituiti dagli Atenei. Si propone inoltre di promuovere la qualità scientifica del settore, anche redigendo linee-guida con particolare attenzione ai criteri ed ai requisiti per il reclutamento dei ricercatori e dei professori di Fisiologia, in armonia con i criteri ed i parametri di valutazione identificati dagli Enti competenti. L'associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3 - SEDE

L'associazione ha sede nel Dipartimento del Presidente del Collegio.

Articolo 4 - DURATA

L'Associazione è costituita per una durata di tempo illimitato.

TITOLO SECONDO:

Soci e Organi Sociali

Articolo 5 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Soci di diritto dell'Associazione tutti i Professori Ordinari e Straordinari in ruolo del Settore Scientifico-Disciplinare FISILOGIA che ne facciano richiesta.

Articolo 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo stesso o la Giunta Esecutiva ne ravvisino la necessità o qualora ne facciano formale e motivata richiesta almeno un quarto dei Soci. In ogni caso l'Assemblea avrà luogo almeno una volta all'anno.

L'avviso scritto di convocazione, contenente l'ordine del giorno nonché gli estremi precisi della convocazione, inviato per e-mail o altro mezzo che consenta di verificare il ricevimento da parte del Socio, deve pervenire ai Soci almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In prima convocazione, l'Assemblea è valida ove siano presenti almeno la metà più uno dei Soci. L'Assemblea delibera a maggioranza.

L'Assemblea dei Soci fissa gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, elegge la Giunta Esecutiva, approva le modifiche statutarie e delibera su tutto quant'altro demandato per statuto.

Articolo 7 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è l'organo di gestione dell'Associazione. Attua le delibere dell'Assemblea e promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dall'Assemblea. I provvedimenti che, in caso di necessità e urgenza, la Giunta Esecutiva dovesse prendere al di fuori delle direttive dell'Assemblea devono essere sottoposti alla ratifica di questa entro e non oltre sei mesi. La Giunta è composta da "n" Soci eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione. Le disponibilità dei Soci a far parte della Giunta Esecutiva, accompagnate dal proprio curriculum vitae, dovranno pervenire al Presidente uscente o, in prima applicazione, alla Segreteria della Società di Fisiologia. Ogni Socio dispone di tre (3) voti e non sono ammesse deleghe. In caso di documentata impossibilità a partecipare all'Assemblea, è anche possibile la votazione per via postale mediante posta raccomandata e procedure che assicurino il voto segreto. Vengono nominati i primi "n" eletti. I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica tre (3) anni e sono immediatamente

rieleggibili per una sola volta. In caso di indisponibilità o rinuncia di un componente della Giunta, questo viene sostituito con il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato. La Giunta elegge al suo interno il Presidente del Collegio e il Segretario che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Giunta Esecutiva e di quelle dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, occorre che queste siano approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto; non sono ammesse deleghe; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni della Giunta Esecutiva possono avvenire anche per via telematica.

Articolo 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Collegio eletto all'interno della Giunta Esecutiva dura in carica un triennio ed è rieleggibile per una sola volta consecutivamente: rappresenta legalmente l'Associazione, dà esecuzione alle decisioni adottate dall'assemblea dei Soci e dalla Giunta, assume tutte le decisioni che si rendano necessarie per la realizzazione dei programmi di lavoro dell'Associazione stessa, convoca e presiede la Giunta Esecutiva e l'Assemblea secondo le modalità del presente statuto, può nominare un suo delegato per specifiche funzioni e tiene rapporti di collaborazione con il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Fisiologia.

TITOLO III:

Modifiche statutarie e disposizioni finali.

Articolo 9 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto, anche con eventuale votazione per via telematica.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Anche per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia.